

# Infortunio breve: la comunicazione all'Inail dopo il Milleproroghe

Paola Sanna *Consulente del lavoro in Trento*

*L'art. 32 del Dl n. 207 del 2008 (Milleproroghe), convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 14, ha rinviato l'esordio della nuova disciplina in materia di denuncia di infortunio «breve» al 16 maggio 2009*

L'articolo 18, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aveva previsto che con decorrenza 1° gennaio 2009 ogni infortunio sul lavoro, anche della durata di una sola giornata, avrebbe dovuto essere comunicato all'Istituto assicuratore.

Una serie di provvedimenti successivi avevano poi modificato la decorrenza di questo nuovo adempimento, anche se nel frattempo Ministero del lavoro e Inail avevano provveduto a fornire le prime indicazioni operative.

In attesa che la nuova disciplina prenda l'avvio, si propone di seguito un riepilogo della materia, al fine di individuare gli adempimenti in vigore **fino al 15 maggio 2009** e quelli che invece dovranno essere **attivati a partire dal 16 maggio 2009**.

## Gli adempimenti attuali

Come noto, per effetto degli articoli 53 e 54 del Dpr n. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a **denunciare all'Inail** e all'autorità di Pubblica sicurezza, gli **infortuni** da cui siano colpiti i soggetti assicurati e che siano **prognosticati non guaribili in tre giorni**.

La denuncia va effettuata all'Istituto anche **in via telematica**, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, mentre in caso di infortunio che abbia prodotto il decesso ovvero laddove sia previsto il pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore dall'infortunio stesso. La norma precisa ancora che, se un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno. **L'annotazione sul registro degli infortuni** dell'evento infortunio deve invece avvenire - allo stato attuale - sia nel caso in cui **esista l'obbligo di denuncia all'Istituto** come sopra individuato, sia

qualora l'infortunio comporti **un'assenza dal lavoro di almeno un giorno** escluso quello dell'evento.

## Le vicende normative

L'articolo 18, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 entrato in vigore il 15 maggio 2008, meglio noto come Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ha disposto che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare all'Inail (o all'Ipsema, in caso di lavoratori marittimi):

### ☐ **a fini statistici e informativi,**

le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di **almeno un giorno**, escluso quello dell'evento e,

### ☐ **a fini assicurativi,**

come peraltro già previsto dalla disciplina precedente, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro **superiore a tre giorni**, escluso il giorno dell'infortunio.

Il nuovo adempimento introdotto dalla norma, cioè la denuncia ai soli fini statistici per gli infortuni «brevi», di fatto non è ancora entrato in vigore perché:

☐ l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge n. 129/2008 ha **spostato** l'entrata in vigore al 1° gennaio 2009, ma;

☐ l'articolo 32 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (meglio noto come «**Milleproroghe**»), convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 14 ha **infine rinviato** l'adempimento al **16 maggio 2009**.

## La finalità della nuova comunicazione

Con nota del Ministero del lavoro del 21 maggio 2008, sono state date le prime indicazioni su questo nuovo adempimento - recepite peraltro anche dall'Inail con successiva nota del 22 maggio 2008 - e ne è stata chiarita la finalità.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha previsto la costituzione del «Sinp», cioè di quel sistema informativo nazionale di gestione ed organizzazio-

## DENUNCIA DI INFORTUNIO



**Oggi**



Infoturnio  
**fino a 3 giorni**  
(escluso il giorno  
dell'infoturnio)



Infoturnio  
**superiore a 3 giorni**  
(escluso il giorno  
dell'infoturnio)



**Nessuna**  
comunicazione  
all'Inail



**Denuncia**  
all'Inail  
cartacea o telematica  
e denuncia P.S.



**Dal 16 maggio 2009**



Infoturnio  
**fino a 3 giorni**  
(escluso il giorno  
dell'infoturnio)



Infoturnio  
**superiore a 3 giorni**  
(escluso il giorno  
dell'infoturnio)



**Comunicazione**  
**statistica**  
all'Inail  
(cartacea)



**Denuncia**  
all'Inail  
cartacea o telematica  
e denuncia P.S.



**Annotazione**  
a registro  
infoturni

## LE SANZIONI



**Mancata**  
**comunicazione statistica**  
(Infoturni fino a 3 giorni)



**Mancata**  
**denuncia**  
(Infoturni > di 3 giorni)



Sanzione  
amministrativa  
pecuniaria  
da **1.000 a 3.000 euro**



Sanzione  
amministrativa  
pecuniaria  
da **2.500 a 7.500 euro**

ne delle informazioni legate a prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, che dovrebbe permettere la progettazione di nuove tecniche di prevenzione degli infortuni ed il monitoraggio, da parte degli istituti preposti, del quadro infortunistico complessivo.

La comunicazione ai fini statistici di questi infortuni «brevi», dunque, dovrebbe essere finalizzata ad alimentare questo strumento di raccolta, analisi e monitoraggio, tant'è che lo stesso Ministero del lavoro nella nota citata ritiene che questo nuovo adempimento *«sia destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del Sinp»*.

Va poi evidenziato che, una volta a regime il nuovo sistema informatizzato - per espressa previsione normativa -, il registro infortuni sarà abrogato.

## **Gli adempimenti dal 16 maggio 2009**

Gli infortuni occorsi ai lavoratori assicurati:

- a decorrere dal **16 maggio 2009**;
- che comportino un'assenza dal lavoro di **almeno un giorno, escluso quello dell'evento**;
- dovranno essere **comunicati all'Inail**, presumibilmente attraverso la **modulistica** predi-

sposta dall'Istituto con nota del 15 maggio 2009 e **non attraverso il canale telematico**, che è attualmente strutturato ed utilizzato per accogliere le denunce di infortunio ai fini «assicurativi», (riferite cioè agli infortuni di durata superiore a tre giorni che comportano un intervento a carico dell'Istituto).

Gli infortuni di durata **superiore ai tre giorni** continueranno invece ad essere denunciati con la modulistica cartacea ovvero attraverso il canale telematico, con le ordinarie scadenze e modalità. In tutte e due le ipotesi è prevista, per ora, la compilazione del registro infortuni.

## **Le sanzioni**

Pare opportuno ricordare che **la comunicazione** all'Istituto degli infortuni «**brevi**» rappresenta un obbligo assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria abbastanza significativa, in quanto fissata dall'articolo 55, comma 4, lettera l) del decreto legislativo n. 81/2008, nella misura compresa tra **1.000 e 3.000 euro**.

La mancata denuncia di infortunio che comporta l'assenza superiore a tre giorni comporta invece una sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.500 a 7.500 euro**.